

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana :

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg>

Legge 7 ottobre 2013, art. 4, commi 2 e 2 bis

ACCESSO APERTO

2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in **articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue**. I predetti articoli devono *includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi*.

L'accesso aperto si realizza:

- a) tramite la **pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;**
- b) tramite la **ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.**

2-bis. Le previsioni del comma 2 **non si applicano** quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione **godono di protezione** ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)